



# COMUNE DI SUVERETO

Provincia di Livorno  
Piazza dei Giudici, 3 - 57028 Suvereto - (LI)  
Tel. 0565 829923- Fax 0565 828201  
e.mail: suvereto@comune.suvereto.li.it

Registro Generale n. 53

## ORDINANZA

### DEL SINDACO

N. 20 DEL 10-09-2020

<b>Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MANUTENZIONE E PULIZIA FOSSE E TAGLIO VEGETAZIONE SU STRADE VICINALI CONSORZiate.</b>
---

## IL SINDACO

**Premesso** che il Comune di Suvereto è dotato di uno specifico Regolamento di Polizia Rurale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 18.05.2015, che dispone, fra le varie cose, con particolare riguardo al Capo II “Strade e suolo Pubblico”, in merito alla manutenzione e pulizia di fossi ed al taglio delle ramaglie e delle siepi prospicienti sulla viabilità di uso pubblico;

**Vista** la nota PEC datata 20.02.2020, del Consorzio Permanente Vie Vicinali del Comune di Suvereto, la quale mette in evidenza :

- lo stato di incuria e abbandono delle fosse laterali alle strade vicinali consortili e della rete di sgrondo secondaria delle acque meteoriche, che risultano inefficienti;
- la folta vegetazione (ramaglie, erbe, siepi, ecc.) che cresce lungo la suddetta viabilità che invade lo spazio destinato alla circolazione dei mezzi e impedisce un agevole transito, causando pericolo per la circolazione stessa;

**Appreso** inoltre, dalla suddetta nota, che il Consorzio Permanente Vie Vicinali di Suvereto si rende disponibile ad eseguire, sulle strade vicinali consorziate di propria competenza, i lavori di manutenzione e pulizia di fossi e ponticelli, del taglio della vegetazione, nonché di tutti gli altri lavori che si renderanno necessari per una corretta gestione di detta viabilità, qualora il proprietario frontista associato del Consorzio, a cui spetterebbero le manutenzioni, non provveda autonomamente, provvedendo altresì al recupero delle spese sostenute direttamente dal predetto proprietario frontista;

**Ravvisata** la necessità di mantenere costantemente pulito il fondo dei fossi dai detriti depositati, nonché i relativi cigli, le scarpate, le ripe dalla vegetazione (ramaglie, erbe, siepi, ecc.), che sono adiacenti le strade vicinali consorziate di uso pubblico, per garantire un regolare deflusso delle acque

meteoriche, al fine di rendere più sicura la circolazione su dette strade e prevenire situazioni di pericolo e/o di allagamenti;

**Riconosciuta** altresì la necessità di garantire la regolare visibilità e circolazione delle strade vicinali consorziate, al fine di evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica, in particolare presso le curve stradali, la vegetazione costituita da siepi, erbe e ramaglie dovrà essere contenuta come prescritto dal Codice della Strada;

**Richiamate** le vigenti disposizioni legislative che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra ed in particolare gli artt. 29 -31 - 32 - 33 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.);

**Ritenuto** opportuno intervenire nei confronti dei frontisti di fossi adiacenti alle strade vicinali consorziate, che non provvedano, ai sensi di legge, ad adottare tutti gli interventi manutentivi e di pulizia per mantenere efficienti i fossi e la regolare visibilità e circolazione delle strade vicinali consorziate;

**Dato atto** che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s. m. i.;

**Visti** gli artt. 913, 915, 976 e 917 del Codice Civile che individuano come obbligati ad eseguire le opere di manutenzione dei corsi d'acqua superficiali, i proprietari dei fondi confinanti con gli alvei dei corsi d'acqua e gli utilizzatori degli stessi;

**Visti** gli articoli 29 “Piantagioni e siepi”, 31 “Manutenzioni delle ripe”, 32 “Condotta delle acque” e 33 “Canali artificiali e manufatti sui medesimi” del D.Lgs. 285/1992 s.m.i.;

**Considerato** che qualora i frontisti delle strade vicinali consortili non provvedano ad eseguire gli opportuni lavori di manutenzione e pulizia, di loro competenza, dei fossi e dallo sfalcio delle ramaglie, erbe e siepi, nonché di tutti gli altri lavori che si rendevano necessari lungo detta viabilità vicinale, il Consorzio Permanente Vie Vicinali di Suvereto possa sostituirsi al Comune di Suvereto per accertare la mancata esecuzione degli interventi, per la realizzazione delle manutenzioni innanzi dette e per il recupero delle eventuali relative spese;

**Visto** il vigente Regolamento di Polizia rurale approvato con delibera consiliare n.31 del 18.05.2015;

**Visto** l'art. 50 comma 5, l'art. 54, comma 4 e, l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

## **ORDINA**

A tutti i proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree e terreni posti lungo le vie vicinali consorziate di uso pubblico, gestite dal Consorzio Permanente Vie Vicinali di Suvereto, di provvedere, ove si renda necessario, a propria cura e sostenendone le relative spese, agli interventi di seguito elencati :

1. Manutenzione e pulizia dei fossi lungo le strade vicinali consorziate di uso pubblico, mediante rimozione dei detriti depositati sul fondo, profilatura, ricalatura, ridimensionamento, spurgo, per

garantire un regolare deflusso delle acque meteoriche e rendere più sicura la circolazione su dette strade da eventuali allagamenti;

2. Manutenzione e pulizia dei cigli, le scarpate, le ripe dei fossi lungo le strade vicinali consorziate di uso pubblico, dalla vegetazione (ramaglie, erbe, siepi, ecc.), per rendere più sicura la circolazione su dette strade, in particolare presso le curve stradali, al fine di evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica;

### **RICORDA**

Che il materiale proveniente dalla manutenzione e pulizia dei fossi e dallo sfalcio delle ramaglie, erbe e siepi, dovrà essere rimosso a cura e spese degli interessati e smaltito o recuperato a norma di legge.

### **DISPONE**

Di incaricare il Consorzio Permanente Vie Vicinali di Suvereto :

- ad accertare la mancata esecuzione, da parte dei frontisti delle strade vicinali consorziate, dei lavori di manutenzione e pulizia, dei fossi e dallo sfalcio delle ramaglie, erbe e siepi, nonché di tutti gli altri lavori che si rendevano necessari lungo detta viabilità vicinale, come richiesto dalla presente ordinanza;

- di stabilire un congruo termine comunque non inferiore a 30 giorni, in conseguenza degli accertamenti, da comunicare ai frontisti delle strade vicinali consortili, affinché gli stessi provvedano agli interventi di manutenzione e pulizia di che trattasi, ove questi si rendano necessari. In caso di inosservanza del termine suddetto, il Consorzio Permanente Vie Vicinali di Suvereto, provvederà direttamente o con ditte esterne, in sostituzione del Comune, alla realizzazione delle manutenzioni e pulizie innanzi richiamate e al recupero delle eventuali relative spese sostenute, a carico dei frontisti inadempienti.

### **AVVERTE**

Che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza, l'inadempiente ristorerà direttamente ogni danno unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione o dal Consorzio Permanente Vie Vicinali di Suvereto.

Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (L. 06/12/1971. 1034 e s.m.) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 e s.m.).

### **DISPONE**

Che i contravventori alla presente Ordinanza siano passibili di SANZIONI AMMINISTRATIVE previste dall'art. 37 del Regolamento di Polizia Rurale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 18.05.2015;

Che la polizia locale è incaricata della vigilanza e dell'esecuzione della presente ordinanza. Sono altresì incaricati della vigilanza e dell'esecuzione della medesima gli altri organismi indicati nell'art. 12 del C.d.S. (D.Lgs. 285/1992) e comunque tutti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica.

Che il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite affissione all'Albo Pretorio informatico e nel sito internet del Comune.

IL RESPONSABILE  
F.to PASQUINI JESSICA

Copia conforme all'originale.

Suvereto, li

IL RESPONSABILE  
PASQUINI JESSICA